

Circolare Notiziario

n. 6/2021

29 giugno 2021

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Limite 2021 per compensazione orizzontale](#)
- [Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi](#)
- [Crediti d'imposta acquisto beni strumentali nel quadro RU](#)
- [Super ammortamento](#)
- [Iper ammortamento](#)
- [Perdite per cui non è obbligatoria la copertura](#)

Pag. 4
Pag. 5
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 11



STRUMENTI OPERATIVI

- [Principali variazioni in dichiarazione dei redditi](#)
- [Check list versamenti Modello Redditi PF](#)
- [Check list controllo Modello Redditi PF](#)
- [Check list compensazione crediti da dichiarazione dei redditi](#)

Pag. 12
Pag. 13
Pag. 15
Pag. 17



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Verifica requisiti società di comodo](#)
- [Calcolo dell'ACE per soggetti Irpef](#)
- [Calcolo dell'ACE per soggetti Ires](#)
- [Prospetto per deduzione interessi passivi ai fini Ires](#)
- [Registrazione contabile delle imposte d'esercizio](#)
- [Note di variazione Iva e procedure concorsuali](#)

Pag. 18
Pag. 19
Pag. 20
Pag. 21
Pag. 22
Pag. 23



NON SOLO IMPRESA

- [Novità sul Superbonus 110% nel decreto Semplificazioni](#)
- [Spese di istruzione non universitarie](#)

Pag. 24
Pag. 26



AGEVOLAZIONI

- [Trasparenza delle erogazioni pubbliche](#)

Pag. 27



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di luglio 2021](#)

Pag. 28

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,
M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi**PROROGA
VERSAMENTI
SOGGETTI ISA**

- È stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Il termine di versamento in scadenza il 30.06.2021 sarà prorogato al 20.07.2021, senza corresponsione di interessi. Al 20.08.2021 gli adempimenti potranno essere completati con il pagamento di una maggiorazione dello 0.40%. La proroga, di fatto, è speculare a quella concessa già nel 2020.

**IOSS
DAL 1.07.2021
DELL'E-COMMERCE**

- Da giovedì 1.07.2021 entra in vigore il regime speciale loss (Import One Stop Shop) per la dichiarazione e il versamento Iva su beni importati di valore non superiore a € 150; non opera più la franchigia Iva per le importazioni fino a € 22, mentre continua ad applicarsi l'esenzione dei dazi fino a € 150.
- Il regime loss riguarda beni non soggetti ad accisa, di modesto valore e di provenienza extra Ue, che formano oggetto di vendita nella Ue a consumatori finali o soggetti assimilati.

**ISA 2020
E COVID-19**

- La circolare n. 6/E/2021 chiarisce che anche i contribuenti esonerati dagli Isa a causa della pandemia dovranno allegare il modello alla dichiarazione dei redditi e inviarlo ai soli fini statistici.
- Il documento delle Entrate puntualizza, fra l'altro, che costoro potranno, tuttavia, esimersi dall'acquisizione dal cassetto fiscale dei «dati precalcolati» limitandosi alla sola compilazione del modello. In particolare, si ricorda che con due successivi decreti ministeriali, per il periodo d'imposta 2020, gli Isa non trovano applicazione per i contribuenti che:
 - hanno subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente (codice 15 nel quadro redditi);
 - hanno aperto la partita Iva a partire dal 1.01.2019 (codice 16 nel quadro redditi);
 - esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività (codice 17 nel quadro redditi).

**DETRAZIONE
PER INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO**

- Il decreto "Semplificazioni", in vigore dal 1.06.2021, intervenendo sull'art. 119 D.L. 34/2020, ha previsto che gli interventi destinati all'efficientamento energetico, che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, sono da inquadrare come lavori di manutenzione straordinaria, realizzabili con la sola comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), con eliminazione, quindi, dell'obbligo di attestazione dello stato legittimo dell'edificio oggetto degli interventi.

**INTERPELLO
CON EFFETTI
VINCOLANTI**

- Secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 4/E/2021), la presentazione di un'istanza di interpellato da parte delle imprese comporta l'inserimento nelle "schede di rischio" e la successiva verifica per accertare se è stata seguita la soluzione interpretativa fornita dall'Agenzia stessa. La verifica avverrà entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

**PROROGA
DELLA NOTIFICA
DELLE CARTELLE
ESATTORIALI**

- È in attesa di definizione, da parte del Governo, la proroga della sospensione della notifica delle nuove cartelle esattoriali (attualmente in scadenza il 30.06.2021) che porta con sé anche lo slittamento in avanti anche della scadenza per saldare il conto dei versamenti sospesi dall'inizio del lockdown a marzo 2020.

MODELLI 730/4

- L'Agenzia delle Entrate, sul proprio sito Internet, ha reso noto che, a seguito delle proroghe del periodo emergenziale, sono a disposizione dei sostituti d'imposta, dal 21.06.2021, i modelli 730/4, ricevuti dai Caf o dai professionisti abilitati, nonché quelli trasmessi direttamente dai contribuenti che si avvalgono della dichiarazione precompilata.

**AGGIORNAMENTO
DEL
MODELLO IVA 2021**

- L'Agenzia delle Entrate ha proceduto ad aggiornare i software di compilazione e controllo della dichiarazione Iva 2021, per il 2020, al fine di allinearsi al nuovo limite massimo di crediti d'imposta e contributi compensabili o rimborsabili, elevato dal Decreto Sostegni-bis a € 2 milioni.

**Notizie in sintesi (segue)****NUOVO
REDDITOMETRO**

- Con uno schema di decreto varato nei giorni scorsi dal Ministero dell'Economia è stato definito il procedimento logico attraverso cui giungere alla determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile, nonché le possibili difese a favore del contribuente contro tale ricostruzione sintetica del reddito.
- Il reddito complessivo accertabile a carico del contribuente sarà determinato sommando varie componenti formate da spese certe, da spese presunte da incrementi patrimoniali e dalla quota di risparmio accumulata. Se il risultato di questa somma algebrica eccede almeno di 1/5 quello dichiarato per l'annualità oggetto di verifica, l'ufficio potrà procedere all'accertamento sintetico.

**CREDITO D'IMPOSTA
R&S E MANCATA
INDICAZIONE
QUADRO RU**

- Secondo l'Agenzia delle Entrate (interpello n. 396/2021), si può beneficiare comunque del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo anche se lo stesso non è stato indicato nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato e in quelli successivi. Tuttavia, è necessario presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d'imposta ancora integrabile (entro 4 anni), versare, per ciascuna annualità, la sanzione prevista dall'art. 8 D. Lgs. 471/1997 tramite ravvedimento e produrre l'apposita documentazione contabile certificata da un revisore o da una società di revisione legale dei conti.

**SOSPENSIONE
DELLA
RISCOSSIONE
PREVISTA
DAL DECRETO
CURA ITALIA**

- La sospensione delle trattenute di addizionali regionali e comunali non è compresa nella sospensione dei versamenti di ritenute alla fonte operate per il periodo dal 2.03 al 30.04.2020 dall'art. 61 del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020); tuttavia, non vi saranno sanzioni in caso di versamento tempestivo del dovuto (Ris. Ag. Entrate n. 40/E/2021).

**PACE
CONTRIBUTIVA
ENTRO IL 31.12.2021**

- L'Inps, con il messaggio n. 1921/2021, ha ricordato che i contribuenti potranno beneficiare della pace contributiva, ossia il riscatto dei periodi non coperti da contributi, presentando la domanda entro il 31.12.2021.

**PASSAGGIO
AL FORFETARIO
E
COMPORTAMENTO
CONCLUDENTE**

- L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 378/2021, ha precluso il passaggio al regime forfetario al professionista che ha adottato erroneamente e involontariamente il regime fiscale ordinario con comportamento concludente, in luogo di quello forfetario, che costituiva il regime naturale.

**ATTESTAZIONE DEL
SILENZIO-ASSENSO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

- Con la pubblicazione del decreto Semplificazioni i contribuenti potranno richiedere agli uffici pubblici che attestino che i termini a loro disposizione per rispondere sono scaduti e quel silenzio equivale all'accettazione della domanda. Nel caso in cui l'ufficio pubblico non asseconi la domanda e passino altri 10 giorni, sarà possibile autocertificare la persistente immobilità dell'Amministrazione e far valere tale atto.

**CESSIONE RATE
RESIDUE
DEI CREDITI
D'IMPOSTA**

- L'Agenzia delle Entrate ha avviato la possibilità di effettuare le cessioni, comprese quelle a catena, delle rate residue dei crediti d'imposta concessi per i bonus edilizi. L'operazione risultava fino a pochi giorni fa bloccata per mancanza dell'aggiornamento del portale dell'Agenzia.
- Attualmente, quindi, i contribuenti/beneficiari possono cedere le rate residue relative alle spese sostenute nel 2020 per interventi che danno accesso alle detrazioni fiscali per le opere edilizie, superbonus compreso. I cessionari/acquirenti a loro volta potranno poi eventualmente rimettere sul mercato i crediti d'imposta acquisiti e formalizzare ulteriori operazioni di cessione liquidando immediatamente il credito.

**TERMINE
DELLA CIG COVID**

- Dal 1.07.2021 non sarà più applicabile la Cig Covid: torna, infatti, la Cig ordinaria anche se agevolata dall'esonero del versamento del contributo addizionale.

**PROROGA DEI
CONTRIBUTI MINIMI
DEI
COMMERCIALISTI**

- La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ha prorogato al 30.09.2021 il termine del versamento della prima rata dei contributi minimi, al fine di attendere la pubblicazione dei decreti ministeriali relativi all'esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, così da evitare che chi ne possa beneficiare, sia costretto comunque a pagare e poi chiederlo a rimborso.

**ORO COME
DENARO CONTANTE
AI FINI
ANTIRICICLAGGIO**

- Sono entrate in vigore le nuove regole antiriciclaggio che prevedono l'estensione della definizione di "denaro contante" anche ad alcuni oggetti di valore, come possono essere monete d'oro, pepite e lingotti. Di conseguenza, i viaggiatori che entrano o escono dal territorio dell'Unione Europea dovranno dichiarare anche tali tipologie di beni oltre a banconote, monete e strumenti negoziabili al portatore.



APPROFONDIMENTO

Limite 2021 per compensazione orizzontale

L'art. 22 D.L. 25.05.2021, n. 73 ha elevato, **per il solo 2021, a 2 milioni di euro il limite di cui all'art. 34, c. 1, 1° periodo della L. 23.12.2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Si tratta delle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali 2021 mediante modello F24 ovvero di richiesta di rimborso in modalità semplificata.** Sul punto si ricorda che il D.L. 34/2020 aveva già innalzato, nel 2020, il limite annuo ordinario per le compensazioni dei crediti da € 700.000 a € 1.000.000. L'incremento della misura ha lo scopo di aumentare la liquidità delle imprese, favorendo, in tal modo, lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante l'istituto della compensazione nel modello F24.

**TIPOLOGIA
DI
COMPENSAZIONI**
**Compensazione
verticale**

- Una prima forma di compensazione nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è stata prevista con riferimento a **debiti e crediti riguardanti la medesima imposta** e con precisi limiti temporali: si tratta della cd. compensazione verticale (detta anche "interna"), disciplinata dall'art. 11 Tuir per le imposte dirette e dall'art. 30 D.P.R. 633/1972 per l'Iva.
- Con la compensazione verticale si riporta un credito a un periodo successivo, al fine di ridurre un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo.

**Compensazione
orizzontale**

I contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione "orizzontale" nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino a un ammontare annuo non superiore € 700.000 (limite previsto dall'art. 34, c. 1 L. 23.12.2000, n. 388).

- **Per il solo 2021** il limite di € 700.000 è stato **innalzato a € 2.000.000** ad opera del D.L. 73/2021.
- Fino al 2020 il limite di € 700.000 era stato innalzato a € 1.000.000 ad opera del D.L. 34/2020.

**COMPENSAZIONE
ORIZZONTALE
AI FINI
IMPOSTE
DIRETTE
E IVA**

- L'aumento del limite di cui al D.L. 73/2021 incide unicamente sull'ammontare della soglia massima annua di compensazione.
- **È necessario, come per il passato, rispettare i vincoli e le formalità previste dalla vigente normativa al fine di potersi validamente avvalere dell'istituto della compensazione.** Quindi, anche per il 2021, si deve continuare a presentare preventivamente la dichiarazione in caso di crediti relativi ad imposte sui redditi, Iva e Irap, **di ammontare annuo superiore a € 5.000**, essendo necessaria la **preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono gli stessi crediti** e l'apposizione del **visto di conformità** ovvero la sottoscrizione dei soggetti cui è demandato il controllo contabile.

- Sia il visto di conformità sia l'attestazione sono una dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture contabili.
- La differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia: il visto di conformità è rilasciato da un professionista (commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile, ecc.), mentre l'attestazione è rilasciata soltanto dai soggetti a cui è demandato il controllo contabile (ad esempio, revisori).

- La compensazione orizzontale può essere effettuata:
 - **dal 1° giorno del periodo successivo** a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, **per importi inferiori o uguali a € 5.000; ovvero**
 - **dal 10° giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** da cui lo stesso emerge, munita di visto di conformità ovvero sottoscrizione, **per importi superiori a € 5.000.**

29 giugno 2021



Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

La L. 178/2020 riconosce un credito d'imposta nelle nuove misure stabilite, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). In sostanza, la legge di Bilancio 2021, nell'ambito del piano "Transizione 4.0", ha potenziato, temporaneamente, le agevolazioni, lasciando inalterati i relativi meccanismi di riconoscimento. Tuttavia, la nuova disciplina si sovrappone a quella contenuta nell'art. 1, cc. 184-197 L. 160/2020 per quanto riguarda gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021 alle condizioni previste), per i quali i contribuenti possono scegliere tra le due agevolazioni, effettuando le adeguate annotazioni nella fattura del fornitore.

Tavola n. 1

Confronto fra "credito d'imposta acquisto beni strumentali" e superammortamento per beni "ordinari" (non indicati negli allegati A e B, L. 232/2016)

		Superammortamento	Precedente credito d'imposta L. 160/2019	Nuovo credito d'imposta L. 178/2020
Soggetti		Imprese e Professionisti		
Oggetto		Beni materiali strumentali nuovi "ordinari"		
		-	Beni immateriali "ordinari"	
Periodo acquisizione beni		1.01.2020-31.12.2020 (se entro 31.12.2019 ordine accettato dal venditore e pagamento acconti di almeno il 20%)	1.01.2020-31.12.2020 (o 30.06.2021)	16.11.2020- 31.12.2021 (30.06.2022 se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto) 1.01.2022 - 31.12.2022 (30.06.2023 se al 31.12.2023 è pagato almeno il 20% di acconto)
Agevolazione		Maggiorazione del costo del 30%	6%	• 10% • 15% per strumenti, dispositivi tecnologici destinati a realizzare forme di lavoro agile 6%
Limiti per i beni	Materiali	-	€ 2.000.000	
	Immateriali	-	-	€ 1.000.000
Modalità di utilizzo		Deduzione extracontabile	Esclusivamente in compensazione nel modello F24	
Codici tributo		-	6932	6935
Inizio utilizzo		Mod. Redditi del periodo dell'entrata in funzione	Dal 1.01 dell'anno successivo all'entrata in funzione dei beni	Dal 1.01 dell'anno di entrata in funzione dei beni
Rateazione		In ragione della durata dell'ammortamento fiscale	5 rate	3 rate (unica una rata per il 2021)
Comunicazione al MISE		NO		
Annotazione in fattura		NO	SI, con il riferimento normativo	
Recapture		NO	Per esportazione o cessione nei 2 anni successivi (salvo sostituzione)	
Cumulabilità		SI		

Esempio n. 1

Calcolo del credito d'imposta per investimento in bene materiale "ordinario" (non Industria 4.0): confronto tra vecchio credito d'imposta (6%), nuovo credito d'imposta (10%) e precedente super ammortamento maggiorato (30%)

Dati	Costo di acquisto	€ 100.000,00	Precedente credito d'imposta (6%)	€ 6.000,00
	Ex costo maggiorato (30%)	€ 130.000,00	Nuovo credito d'imposta (10%)	€ 10.000,00
	% deducibilità	100%		
	Aliquota ammortamento	20%		

Anno	Dati contabili		Ex superammortamento			Precedente credito d'imposta 6%	Nuovo credito d'imposta 10%
	Amm.to	Fondo	Ammortamento fiscale			Utilizzo	Utilizzo
			Classico	Maggiorato	Differenza		
1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 3.000,00	€ 1.200,00 ⁽²⁾	€ 10.000 ⁽¹⁾
2	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00 ⁽²⁾	€
3	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00 ⁽²⁾	€
4	€ 20.000,00	€ 70.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00 ⁽²⁾	€
5	€ 20.000,00	€ 90.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00 ⁽²⁾	€
6	€ 10.000,00	€ 100.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 3.000,00	€	€
7	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€	€
8	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€	€
9	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€	€
10	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€	€
Totali	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 130.000,00	€ 30.000,00	€ 6.000,00	€ 10.000,00

Note	(1) Codice tributo "6935". Nel 2021, unica quota. (2) Codice tributo "6932".
------	---

29 giugno 2021



Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (segue)

Tavola n. 2

Confronto fra credito d'imposta "Industria 4.0" e iperammortamento per beni materiali e immateriali 4.0
(di cui agli allegati A e B L. 232/2016)

		Costo di acquisto	Iperammortamento	Precedente credito d'imposta "Industria 4.0"	Nuovo credito d'imposta "Industria 4.0"	
Soggetti		-	Imprese			
Oggetto		-	Beni materiali 4.0			
		-	Beni immateriali 4.0			
Periodo di acquisizione		-	1.01.2020-31.12.2020 (se entro 31.12.2019 ordine accettato dal venditore e pagamento acconti di almeno il 20%)	1.01.2020-31.12.2020 (o 30.06.2021 se al 31.12.2020 è pagato almeno il 20% di acconto)	16.11.2020-31.12.2021 (o 30.06.2022 se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2022-31.12.2022 (o 30.06.2023 se al 31.12.2022 è pagato almeno il 20% di acconto)
Agevolazione	Beni materiali	Fino a € 2.500.000	170%	40%	50%	40%
		Oltre € 2.500.000 e fino a € 10.000.000	100%	20%	30%	20%
		Oltre € 10.000.000 e fino a € 20.000.000	50%	-	10%	10%
		Oltre € 20.000.000	-	-	-	-
	Beni immateriali	Fino a € 700.000	40% ai soggetti che già fruiscono dell'iperammortamento	15%	20%	
		Oltre € 700.000 e fino a € 1.000.000		-	20%	
		Oltre € 1.000.000		-	-	
Modalità di utilizzo		-	Deduzione extracontabile	Esclusivamente in compensazione nel mod. F24		
Codici tributo		-	-	• 6933 beni materiali • 6934 beni immateriali	• 6936 beni materiali • 6937 beni immateriali	
Inizio utilizzo		-	Mod. Redditi del periodo della interconnessione	Dal 1.01 dell'anno successivo all'interconnessione	Dal 1.01 dell'anno dell'interconnessione	
Mancata interconnessione		-	Agevolaziuone come per il superammortamento, con recupero della differenza dal periodo dell'interconnessione	Agevolazione come per il credito d'imposta per beni generici, con recupero della differenza dal periodo dell'interconnessione		
Rateazione		-	In ragione della durata dell'ammortamento fiscale	• 5 rate • 3 rate per beni immateriali	3 rate	
Perizia		-	Beni con costo unitario superiore a € 500.000	Beni con costo unitario superiore a € 300.000		
		-	Giurata	Tecnica semplice	Tecnica asseverata	
Comunicazione al MISE		-	NO	Sì		
Annotazione in fattura		-	NO	Sì, con il riferimento normativo		
Recapture		-	Per esportazione o cessione a terzi nei 2 anni successivi (salvo sostituzione)			
Cumulabilità		-	Sì			

29 giugno 2021



Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (segue)

Esempio n. 2

Calcolo del credito d'imposta per bene materiale 4.0 (di cui all'allegato A L. 232/2016): confronto tra vecchio credito d'imposta, nuovo credito d'imposta e precedente iperammortamento

Dati	Costo di acquisto			€ 100.000,00			Precedente credito d'imposta (40%) € 40.000,00		
	Costo maggiorato (+170%)			€ 270.000,00			Nuovo credito d'imposta (50%) € 50.000,00		
	% deducibilità			100%					
	Aliquota ammortamento			20% (ridotta al 10% nel 1° anno)					

Anno	Dati contabili			Ex iper ammortamento			Precedente credito d'imposta	Nuovo credito d'imposta	
				Ammortamento fiscale			Utilizzo	Utilizzo	
	Amm.to		Fondo	Classico		Maggiorato	Differenza		
1	€	10.000,00 (10%)	€ 10.000,00	€	10.000,00 (10%)	€ 27.000,00	€ 17.000,00	€ 8.000,00 ⁽²⁾	€ 16.666,66 ⁽¹⁾
2	€	20.000,00 (20%)	€ 30.000,00	€	20.000,00 (20%)	€ 54.000,00	€ 34.000,00	€ 8.000,00 ⁽²⁾	€ 16.666,66 ⁽¹⁾
3	€	20.000,00 (20%)	€ 50.000,00	€	20.000,00 (20%)	€ 54.000,00	€ 34.000,00	€ 8.000,00 ⁽²⁾	€ 16.666,66 ⁽¹⁾
4	€	20.000,00 (20%)	€ 70.000,00	€	20.000,00 (20%)	€ 54.000,00	€ 34.000,00	€ 8.000,00 ⁽²⁾	€ ---
5	€	20.000,00 (20%)	€ 90.000,00	€	20.000,00 (20%)	€ 54.000,00	€ 34.000,00	€ 8.000,00 ⁽²⁾	€ ---
6	€	10.000,00 (10%)	€ 100.000,00	€	10.000,00 (10%)	€ 27.000,00	€ 17.000,00	€ ---	€ ---
7	€	---	€ ---	€	---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
8	€	---	€ ---	€	---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
9	€	---	€ ---	€	---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
10	€	---	€ ---	€	---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totali	€	100.000,00	€ 100.000,00	€	100.000,00	€ 270.000,00	€ 170.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00

Aliquota

↓

Risparmio Ires

24,00%

€ 40.800,00

← Diff.

↑

€ - 800,00

€ + 9.200,00

Note (1) Codice tributo "6936".
(2) Codice tributo "6933".

Esempio n. 3

Calcolo del credito d'imposta per bene immateriale 4.0 (di cui all'allegato B L. 232/2016): confronto tra vecchio credito d'imposta (15%), nuovo credito d'imposta (20%) e precedente ammortamento maggiorato (40%)

Dati	(A) Costo di acquisizione	10.000
	(B) Maggiorazione complessiva beni immateriali (A x 40%)	4.000
	(C) Coefficiente di ammortamento art. 103, c. 1 Tuir	50%
	Periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e di interconnessione coincidente	
	Precedente credito d'imposta (15%)	€ 1.500
	Nuovo credito d'imposta (20%)	€ 2.000

Anno	Amm.to imputato al conto economico (A x C)	Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 103, c. 1 e 109, c. 4 Tuir (A x C)	Ex iper ammortamento	Precedente credito d'imposta	Nuovo credito d'imposta
			Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione per beni immateriali (B x C)	Utilizzo	Utilizzo
1	5.000	5.000	2.000	€ 500 ⁽²⁾	€ 666,66 ⁽¹⁾
2	5.000	5.000	2.000	€ 500 ⁽²⁾	€ 666,66 ⁽¹⁾
3	-	-	-	€ 500 ⁽²⁾	€ 666,66 ⁽¹⁾
Totale	10.000	10.000	4.000	€ 1.500	€ 2.000,00

Risparmio Ires 24%	€ 960	Differenza	€ 540	€ + 1.040,00
--------------------	-------	------------	-------	--------------

Note (1) Codice tributo "6937".
(2) Codice tributo "6934".

29 giugno 2021



Crediti d'imposta acquisto beni strumentali nel quadro RU

Nel quadro RU devono essere indicati i crediti d'imposta, istituiti dall'art. 1, cc da 185 a 196 L. 27.12.2019, n. 160, a favore dei soggetti passivi che, a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021, hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, in base alla ripartizione in rate annuali e alla decorrenza degli utilizzi stabilite dal c. 191 della citata L. 160/2019. I dati del credito d'imposta devono essere esposti nella sezione I del quadro RU distintamente, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie deve essere compilato un distinto modulo, utilizzando specifici codici credito. Nella dichiarazione dei redditi occorre indicare anche gli investimenti effettuati dal 16.11 al 31.12.2020, secondo le regole della L. 178/2020.

Esempio n. 1

Compilazione Modello Redditi SC 2021 per acquisto di beni strumentali che fruiscono del precedente credito d'imposta 2020

Dati

Credito beni strumentali 2020
La società Beta Srl ha acquistato un software 4.0 in data 12.10.2020 per un valore di € 50.000 + Iva. Trattasi di un bene strumentale immateriale funzionale al processo di trasformazione 4.0, rientrante nell'Allegato B L. 11.12.2016, n. 232, per il quale nel 2020 era previsto un credito d'imposta del 15% (€ 50.000 x 15% = € 7.500). In data 16.03.2021 il credito è stato utilizzato in compensazione, mediante modello F24, per un importo di € 2.500.

PERIODO D'IMPOSTA 2020

SC 2021
SOCIETÀ DI CAPITALI
genzia entrate

REDDITI QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Mod. N. []

SEZIONE I
Crediti d'imposta
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	
	Investimenti in beni immateriali 2020	3 H	
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 204		



Super ammortamento

Anche per gli investimenti effettuati nel 2020 è possibile fruire del super ammortamento a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti nella misura almeno pari al 20%. In tal caso, l'importo investito non rientra nel plafond di € 2,5 milioni, essendo estraneo alla riapertura dell'agevolazione, che conferma le regole previgenti.

AMBITO APPLICATIVO	Soggetti ²	• Titolari di reddito d'impresa (comprese le imprese minori che applicano il regime di cassa). • Esercenti arti e professioni (anche se svolte in forma associata).	
	Oggetto	Investimenti in beni materiali strumentali nuovi.	Effettuati dal 1.04.2019 al 31.12.2019 ovvero entro il 31.12.2020 , a condizione che, entro il 31.12.2019 , il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
	Beni esclusi	Sono esclusi tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, compresi quelli utilizzati esclusivamente nell'attività di impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 164, lett. a) Tuir³. • Investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,50%. • Investimenti in fabbricati e costruzioni. • Investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015.	
AGEVOLAZIONE	Maggiorazione del costo	Il costo di acquisizione è maggiorato del 30% (investimenti 2018-2020) o 40% (beni acquisiti in anni precedenti) con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria .	
	Aliquote di ammortamento	Sul costo maggiorato si applicano le aliquote di ammortamento di cui al D.M. 31.12.1988 (ridotte alla metà per il 1° esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa).	
EFFETTI	Imposte dirette	L'agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, ma non ai fini Irap ⁴ .	Comporta una variazione in diminuzione nel modello Redditi 2021 ¹ .
	Acconti	Le disposizioni non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto.	
	ISA	Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo ISA.	
	Cessione dei beni e manutenzione	L'agevolazione non ha alcun effetto ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze al momento della cessione dei beni oggetto della stessa, né ai fini del calcolo del plafond per manutenzioni e riparazioni, così come nell'ipotesi di cessione del contratto di leasing prima del momento dell'esercizio del diritto di riscatto.	

Note

1. Le variazioni che si generano sono di **carattere definitivo** e non temporaneo; pertanto, **non è necessario iscrivere in bilancio le imposte differite**.
2. Posto che per fruire dell'agevolazione è irrilevante il regime contabile adottato, il beneficio è estendibile anche ai contribuenti che si avvalgono del regime contabile e fiscale **"dei minimi"** ancorché, per tale categoria di contribuenti, il costo di acquisto dei beni strumentali agevolabili non sia sottoposto, per espressa previsione normativa [art. 4, c. 1, lett. b) D.M. 2.01.2008], ad alcun procedimento di ammortamento. La spesa sostenuta per l'acquisto di un bene strumentale concorre per l'intero ammontare (oppure al 50% se il bene acquistato è a uso promiscuo) alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento (principio di cassa). Peraltro, l'agevolazione in parola non produrrebbe alcun effetto in merito al computo del limite all'acquisto di beni strumentali per l'accesso e la permanenza nel regime (pari a € 15.000,00 nel triennio precedente). Sono **esclusi**, invece, i contribuenti che applicano il **"regime forfetario"** e le imprese marittime che applicano la **"tonnage tax"**.
3. È esclusa la locazione operativa (senza opzione di riscatto).
4. La disposizione non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo i criteri stabiliti per le imposte sui redditi come, ad esempio, i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'art. 5-bis D. Lgs. 446/1997.



Iper ammortamento

È possibile fruire, anche per il 2020, dell'iper ammortamento a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica in misura differente in base all'importo dell'investimento con esclusione della parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni. È altresì possibile fruire della maggiorazione del 40% per i soggetti che effettuano nel 2020 investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, L. 232/2016, per i soggetti che beneficiano della proroga dell'iper ammortamento. Restano fermi gli obblighi documentali di cui all'art. 1, c. 11 L. 232/2016.

AMBITO APPLICATIVO	Soggettivo	Solo per i soggetti titolari di reddito d'impresa , indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore in cui operano (incluse le persone fisiche rientranti nel "regime di vantaggio", nonché le imprese di cui all'art. 66 Tuir che applicano il regime di cassa).	
	Oggettivo	- Le agevolazioni: - sono applicabili solo a un elenco specifico di beni e consistono nell'aumento del relativo costo di acquisizione; - operano come deduzione in via extra-contabile, che aumenta la quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile; - sono applicabili anche agli acquisti tramite leasing (nonché alla realizzazione in economia dei beni o mediante contratto di appalto).	
	Temporale ¹	- La nuova agevolazione si applica agli investimenti agevolabili effettuati: - a partire dal 1.01.2019 ed entro il 31.12.2019 - ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro la data del 31.12.2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.	Ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento valgono i principi generali di cui all'art. 109 Tuir.
MAGGIORAZIONI	Percentuale differenziata sul costo di acquisto	- La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali nuovi, inclusi nell'Allegato A alla L. 232/2016², è differenziata in relazione all'ammontare degli investimenti: 170% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni; 100% per gli investimenti compresi tra € 2,5 e € 10 milioni; 50% per gli investimenti compresi tra € 10 e € 20 milioni; non si applica per gli investimenti oltre € 20 milioni. - Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0".	
	Imposte dirette	I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti possono solamente godere dell'aliquota ordinaria fino all'esercizio in cui si realizza l'interconnessione (esercizio a partire dal quale il costo residuo ammortizzabile sarà maggiorato).	
	Beni immateriali strumentali correlati	- L'agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, ma non ai fini Irap. - Comporta una variazione in diminuzione nel modello Redditi.	
		- Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento è prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell'Allegato B alla L. 232/2016. - Non è richiesto che l'investimento in beni dell'allegato B riguardi i medesimi impianti o macchinari per i quali si beneficia dell'iper ammortamento.	
		Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0". Nel novero dei costi per i quali spetta il beneficio sono inclusi anche quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloud computing, ai beni immateriali agevolabili, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina di favore.	

Note

- La nuova maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla legge di Bilancio 2018.
- Ai soli fini dell'applicazione della disciplina, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'**allegato A L. 232/2016**, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.



Perdite per cui non è obbligatoria la copertura

L'art. 1, c. 266 L. 178/2020 ha innovato la normativa in tema di rinvio dei provvedimenti da adottare in dipendenza delle perdite maturate dalle società, contenuta nell'art. 6 D.L. 23/2020. Per fruire della deroga agli obblighi di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter C.C., in presenza di perdita del capitale sociale per il 2020, non è richiesta una necessaria correlazione di causa-effetto tra la pandemia da Covid-19 e le perdite verificatesi. Tale elemento, infatti, pur presente nella relazione di accompagnamento al D.L. 23/2020, non risulta suffragato da alcun dato testuale, né nella prima né nella seconda versione della norma. Vi è, indubbiamente, un nesso eziologico, di carattere generale, tra l'emanazione della disciplina in parola e la pandemia, ma ciò non implica che esso debba necessariamente essere colto con riguardo alla produzione delle perdite. Con riguardo alla delimitazione del novero delle perdite comprese nella formula prescelta dal legislatore, essa potrebbe prestarsi sia a individuare esclusivamente le perdite prodotte durante l'esercizio in corso al 31.12.2020 (tesi c.d. "restrittiva"), sia le perdite comunque risultanti dal bilancio dello stesso periodo (tesi c.d. "estensiva"), comprendente, dunque, anche le perdite portate a nuovo da esercizi precedenti.

SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI

- Per le **perdite emerse** nell'esercizio **in corso alla data del 31.12.2020** non si applicano:
 - l'art. 2446, cc. 2 e 3 C.C., che regolamenta la procedura da seguire se il capitale risulta **diminuito di oltre 1/3** in conseguenza di perdite per le S.p.a.;
 - l'art. 2447 C.C. in merito agli adempimenti richiesti in caso di riduzione del capitale al **disotto del limite legale** per le S.p.a.;
 - gli artt. 2482-bis, cc. 4, 5, 6 e 2482-ter C.C. che disciplinano i medesimi adempimenti da adottare per le S.r.l.

AUMENTO CAPITALE RIDOTTO DI OLTRE 1/3

- Il termine entro il quale la perdita oltre 1/3 del capitale, che non lo riduce al di sotto del limite legale, deve risultare diminuita a meno di 1/3 stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C. è posticipato al 5° esercizio successivo. Pertanto, l'obbligo di ricapitalizzazione resta sospeso **fino all'assemblea di bilancio dell'esercizio 2025, da svolgersi nel 2026**.
- L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

AUMENTO CAPITALE RIDOTTO DI OLTRE 1/3 E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE

- Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter C.C. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, **in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo** a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del **5° esercizio successivo (2025)**.
- L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio (da tenersi nel 2026) deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter C.C.

CAUSA DI SCIoglimento

Fino alla data di tale assemblea (relativa alla chiusura del 5° esercizio successivo) non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4) e 2545-duodecies C.C.

PERDITE INTERESSATE DALLA NORMA

- Non è chiaro se per perdite «emerse» si intenda fare riferimento al momento di «maturazione» o al momento dell'«accertamento».
- La dottrina sembra propendere per interpretare la norma facendo riferimento alle perdite **maturate nel 2020**, a prescindere dal fatto che il loro accertamento sia avvenuto nel 2020 o avvenga nel 2021.

La disciplina risultante dopo le modifiche apportate dalla L. 178/2020, consente per le perdite emerse nel 2020, di applicare la sospensione per il quinquennio 2021-2025, al fine di spostare l'obbligo del loro ripianamento; lo stesso principio sembrerebbe applicabile alle perdite del 2019 (accertate e mandate a nuovo nel 2020).

- Tuttavia, il Mise (**Circ. n. 26890/2021**) ha fornito un'interpretazione della nuova formulazione della disposizione, affermando che "il riferimento alle "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020", anziché alle "fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [31.12.2020]" sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31.12.2020).
- **Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative a esercizi antecedenti**, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4 C.C.)."
- La conclusione che appare più plausibile per il Notariato è quella secondo la quale le perdite oggetto di "sterilizzazione", di cui dare una specifica indicazione nella nota integrativa, sono quelle che incidono sul capitale sociale.
- Sono rinviabili solo le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020; se tali perdite, da sole o sommate a quelle emerse in altri esercizi, portano il capitale sociale al di sotto del minimo legale, risultano "sospensibili" gli obblighi di ricapitalizzazione derivanti dalle perdite cumulate, ed è possibile sospendere tutte le perdite del bilancio 2020 (non solo quella parte di perdite non coperte da riserve).



[VERBALE DI ASSEMBLEA - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE \(COMPILABILE\)](#)



STRUMENTI OPERATIVI

Principali variazioni in dichiarazione dei redditi

Il reddito d'impresa, nel regime di contabilità ordinaria, è determinato apportando all'utile o alla perdita, risultante dal conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni fiscali.

Componenti economici	Riprese fiscali	Variazioni	
		In aumento	In diminuzione
Plusvalenze	Plusvalenze da rateizzare, realizzate nel corso dell'esercizio.	NO	SÌ
	Quota da imputare all'esercizio (massimo 5 esercizi).	SÌ	NO
Contributi in conto capitale	Contributi complessivamente incassati.	NO	SÌ
	Quota da imputare all'esercizio (1/5).	SÌ	NO
Spese di manutenzione su beni propri	Spese dell'esercizio eccedenti il 5% dei beni materiali ammortizzabili.	SÌ	NO
	Quota di 1/5 dell'eccedenza di periodi precedenti, da imputare all'esercizio.	NO	SÌ
Compensi amministratori	Compensi dell'esercizio non corrisposti.	SÌ	NO
	Compensi di periodi precedenti corrisposti nell'esercizio.	NO	SÌ
Svalutazione crediti	Accantonamenti eccedenti la quota deducibile.	SÌ	NO
Spese di rappresentanza	Quota eccedente i limiti di congruità.	SÌ	NO
Spese di ospitalità	25% delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione.	SÌ	NO
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	Contributi dell'esercizio non corrisposti.	SÌ	NO
	Contributi di periodi precedenti corrisposti nell'esercizio.	NO	SÌ
Valutazione dei crediti e debiti in valuta al cambio di fine periodo	Perdite su cambi da valutazione.	SÌ	NO
	Utile su cambi da valutazione.	NO	SÌ
Deducibilità Irap	Deduzione forfetaria 10% per interessi.	NO	SÌ
	Deduzione 100% dell'Irap relativa al costo del lavoro.		
Interessi passivi	Quota eccedente interessi attivi, oltre il limite del 30% del RoI.	SÌ	NO
Spese autovetture	Ammontare indeducibile ex art. 164 Tuir.	SÌ	NO
Spese telefoniche	20% spese telefonia fissa e mobile.	SÌ	NO
IMU	Variazione in diminuzione per quota deducibile (60% per immobili strumentali).	NO	SÌ
	Variazione in aumento per ammontare Imu.	SÌ	NO



Check list versamenti Modello Redditi PF

Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi ai versamenti dovuti in base al modello Redditi per le persone fisiche.

DICHIARANTE			ELENCO VERSAMENTI ANNO			2021		
Marco Rossi Via Verdi, 26 Castel Goffredo (MN) C.F.: RSS MRC 70A16 C118 M								
IRPEF								
Saldo 2020	Cod. F24 4001	€ - 102,00	☒ Credito ☐ Debito	Versato	☐ Sì ☐ No			Note
1° acconto 2021	Cod. F24 4033	€ 181,76		Versato	☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto	Compensazione parziale con saldo 2020		
2° acconto 2021	Cod. F24 4034	€ 272,65		Versato	☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto			
Totale versato		€ 352,41						
IRAP								
Saldo 2020	Cod. F24 3800	€ 100,00	☐ Credito ☒ Debito	Versato	☐ Sì ☒ No			Note
1° acconto 2021	Cod. F24 3812	€ 451,44		Versato	☐ Sì ☒ No ☐ Ridotto			
2° acconto 2021	Cod. F24 3813	€ 677,16		Versato	☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto			
Totale versato		€ 1.128,60						
ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE								
Saldo 2020	Cod. F24 3844	€ 45,00	☐ Credito ☒ Debito	Versato	☒ Sì ☐ No			Note
Acconto 2021	Cod. F24 3843	€ 19,00		Versato	☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto			
Totale versato		€ 64,00						
ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE								
Saldo 2020	Cod. F24 3801	€ 147,00	☐ Credito ☒ Debito	Versato	☒ Sì ☐ No			Note
Totale versato		€ 147,00						
CONTRIBUTI IVS								
Saldo 2020	☒ AP F24 ☐ CP ☐ PXX	€ - 91,00	☒ Credito ☐ Debito	Versato	☐ Sì ☐ No	Onere dedotto Quadro RP	☐ Sì ☐ No	Note
1° acconto 2021	☒ AP F24 ☐ CP ☐ PXX	€ 513,10		Versato	☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto	Onere dedotto Quadro RP	☒ Sì ☐ No	
2° acconto 2021	☒ AP F24 ☐ CP ☐ PXX	€ 513,10		Versato	☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	Onere dedotto Quadro RP	☐ Sì ☐ No	
Totale versato		€ 935,20						



Check list versamenti Modello Redditi PF (segue)

CEDOLARE SECCA					
Saldo 2020	Cod. F24 1842	€ 450,00	☐ Credito ☒ Debito	Versato ☒ Sì ☐ No	Note
1° acconto 2021	Cod. F24 1840	€ 653,00		Versato ☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto	
2° acconto 2021	Cod. F24 1841	€ 782,00		Versato ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	
Totale versato		€ 1.885,00			

IVIE					
Saldo 2020	Cod. F24 4041	€ 0,00	☐ Credito ☐ Debito	Versato ☐ Sì ☐ No	Note
1° acconto 2021	Cod. F24 4044	€ 346,10		Versato ☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto	
2° acconto 2021	Cod. F24 4045	€ 519,16		Versato ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	
Totale versato		€ 865,26			

IVAFE					
Saldo 2020	Cod. F24 4043	€ 0,00	☐ Credito ☐ Debito	Versato ☐ Sì ☐ No	Note
1° acconto 2021	Cod. F24 4047	€ 0,00		Versato ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	
2° acconto 2021	Cod. F24 4048	€ 108,60		Versato ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	
Totale versato		€ 108,60			



[FAC SIMILE ELENCO VERSAMENTI MOD. REDDITI PF \(COMPILABILE\)](#)



Check list controllo Modello Redditi PF

Con la presente check list si fornisce un utile strumento al fine di porre in essere i principali controlli da effettuare sul Modello Redditi PF prima di procedere all'invio telematico.

• Controllo deleghe F24 acconto imposte e riporto credito anno precedente	☐
• Variazione dati anagrafici:	
- residenza ☐	☐
- stato civile ☐	
- soggetti a carico ☐	
• Controllo inserimento contratti di locazione degli immobili	☐
• Controllo variazione terreni/fabbricati	☐
• Inserimento CU (lavoro dipendente, pensione, indennità disoccupazione o mobilità, ecc.)	☐
• Inserimento CU redditi diversi	☐
• Inserimento plusvalenze:	
- anno in corso ☐	☐
- quote anni precedenti ☐	
• Inserimento reddito impresa/lavoro autonomo:	
- impresa ☐	☐
- lavoro autonomo ☐	
- forfetario ☐	
- attribuito per trasparenza ☐	
• Inserimento contributi previdenziali e assistenziali:	
- contributi IVS ☐	☐
- contributi Colf ☐	
- contributo Inail casalinghe ☐	
• Inserimento previdenza complementare	☐
• Inserimento spese mediche	☐
• Inserimento spese veterinarie	☐
• Inserimento interessi passivi mutui	
- controllo percentuale detraibilità ☐	☐
• Inserimento spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale	
- controllo citazione nel rogito ☐	☐
• Inserimento certificazioni assicurazioni:	
- polizze vita ☐	☐
- polizze infortuni ☐	
- polizza contro calamità naturali ☐	
• Inserimento spese funebri	☐
• Inserimento rette frequenza asilo nido	☐
• Inserimento spese istruzione	
- scuole dall'infanzia alle superiori ☐	☐
- università ☐	
	Verifica limite se privata ☐
• Inserimento erogazioni liberali:	
- Stato/istituzioni pubbliche ☐	☐
- istituzioni religiose ☐	
- enti ricerca scientifica ☐	
- Onlus ☐	
- ONG ☐	
- APS ☐	
- ODV ☐	
- partiti politici ☐	
- istituti scolastici ☐	
- trust/fondi speciali a favore di disabili ☐	

**Check list controllo Modello Redditi PF (segue)**

• Inserimento spese ristrutturazione:		
- rate anno in corso	☐	☐
- rate anni precedenti	☐	
• Inserimento spese bonus facciate:		
- rate anno in corso	☐	☐
- rate anni precedenti	☐	
• Inserimento spese acquisto mobili ed elettrodomestici:		
- rate anno in corso	☐	☐
- rate anni precedenti	☐	
• Inserimento spese risparmio energetico:		
- rate anno in corso	☐	☐
- rate anni precedenti	☐	
• Inserimento spese superbonus 110%:		
- rate anno in corso	☐	☐
- rate anni precedenti	☐	
• Inserimento spese "bonus verde":		
- rate anno in corso	☐	☐
• Verifica cessione/sconto bonus edilizi		☐
• Inserimento detrazioni per canoni di locazione:		
- lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per lavoro	☐	☐
- studenti universitari fuori sede	☐	
- inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale	☐	
• Inserimento assegni periodici corrisposti:		
- dal coniuge	☐	☐
- al coniuge	☐	
• Inserimento altri oneri:		
- spese assistenza disabili	☐	☐
- acquisto veicoli per disabili	☐	
- attività sportiva ragazzi	☐	
- canoni/censi/livelli su immobili	☐	
- abbonamenti trasporto pubblico	☐	
• Fruizione crediti d'imposta (bonus vacanze, bonus monopattini, ecc.)		☐
• Scadenza versamenti imposte:		
- naturale	☐	☐
- proroga con 0,40%	☐	
- rateizzazione	☐	
• Inserimento beni mobili, immobili, investimenti all'estero		☐
• Calcolo diritto annuale C.C.I.A.A.		☐
• Inserimento Modello Irap		☐
• Inserimento ISA		☐
• Inserimento prospetto ACE		☐
• Inserimento prospetto società di comodo		☐

[FAC SIMILE CHECK LIST CONTROLLO MODELLO REDDITI PF \(COMPILABILE\)](#)

Si propone una tavola riassuntiva dell'utilizzo dei crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

ESTRATTO CREDITI COMPENSABILI - Anno 2021

28.06.2021

DEBITI				
Data	Codice	Descrizione tributo	Codice tributo credito utilizzato	Importo
30.06.2021	AP	Acconto contributo IVS artigiani eccedente il minimale anno 2021	3800/2020	€ 1.000,00
30.06.2021	3850	Diritto annuale C.C.I.A.A. anno 2021	4001/2020	€ 97,00
30.06.2021	4033	Acconto Irpef anno 2021	4001/2020	€ 400,00
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
Totale debiti compensati				€ 1.497 00



CHECK LIST COMPENSAZIONE CREDITI DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (COMPILABILE)

29 giugno 2021



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Verifica requisiti società di comodo

Uno specifico prospetto del modello Redditi deve essere compilato dalle società per effettuare il test di operatività, ossia il confronto tra componenti effettivi del conto economico e ricavi presunti, nonché per la determinazione dei soggetti in perdita sistematica. Tutte le società dovranno compilare il prospetto, salvo il verificarsi di una delle cause di esclusione o disapplicazione da indicare al rigo RS116. Il mancato superamento del test comporta l'applicazione dell'Ires maggiorata al 34,50% (24% + 10,50%).

1. Verifica della condizione di "società non operativa" [(ricavi presunti) per società di comodo]

Unico SC	Tipologia di beni	Valori medi del triennio			Media	%	Ricavi presunti
		2020	2021	2022			
RS117	Titoli e crediti	€ 21.237	€ 21.237	€ 21.237	€ 21.237	x 2% =	€ 424,74 +
RS118	Immobili e altri beni	€ 299.500	€ 299.500	€ 299.500	€ 299.500	x 6% =	€ 17.970 +
RS119	Immobili A/10	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	x 5% =	€ --- +
RS120	Immobili abitativi	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	x 4% =	€ --- +
RS121	Altre immobilizz.	€ 164.771	€ 163.930	€ 151.028	€ 159.909,67	x 15% =	€ 23.986,45 +
RS122	Beni piccoli Comuni	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	x 1% =	€ --- +
Ricavi presunti (RS123, col. 2)							€ 42.381,19 =

2. Verifica della condizione di "società non operativa" [(ricavi effettivi) per società di comodo]

Unico SC	Tipologia di beni	Valori medi del triennio			Media	%	Ricavi effettivi
		2020	2021	2022			
Ricavi		€ 22.088	€ 9.251	€ 92.703	€ 41.347,33	+	
Incrementi di rimanenze		€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	+	
Proventi non straordinari		€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	+	
Ricavi effettivi (RS123, col. 3)							€ 41.347,33 =

Si è in presenza di società non operative se i ricavi effettivi sono inferiori ai ricavi presunti

- Note**
- Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, sono escluse quelle in corso di costruzione, nonché gli acconti.
 - I valori dei beni e delle immobilizzazioni sono assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei 2 precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell'esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.
 - Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'art. 110, c. 1 del Tuir.
 - Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
 - Agli impianti fotovoltaici si applica il coefficiente del 6% previsto per i beni immobili, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano inquadrati come beni mobili o immobili. Analogamente ai fini del calcolo del reddito presunto ai suddetti impianti deve essere applicata la percentuale del 4,75% prevista per tali asset.
 - La Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia ha escluso dal calcolo del test di operatività della società partecipante sia la partecipazione in presenza per quest'ultima di causa di esclusione, sia dei crediti da finanziamento eseguito verso la partecipata (in quanto elemento correlato a una partecipazione esclusa dal test) [interpello, istanza prot. 904-1007/14].

3. Determinazione del reddito presunto (se il soggetto è considerato "non operativo", anche relazione alle società in perdita sistematica)

Unico SC	Tipologia di beni	Dati dell'esercizio	%	Ricavi presunti
RS117	Titoli e crediti	€ 21.237	x 1,50% =	€ 318,56 +
RS118	Immobili ed altri beni	€ 299.500	x 4,75% =	€ 14.226,25 +
RS119	Immobili A/10	€ ---	x 4,00% =	€ --- +
RS120	Immobili abitativi	€ ---	x 3,00% =	€ --- +
RS121	Altre immobilizzazioni	€ 164.771	x 12,00% =	€ 19.772,52 +
RS122	Beni piccoli comuni	€ ---	x 0,90% =	€ --- +
Reddito presunto Ires (RS123, col. 5)				€ 34.317,33 =

- Reddito presunto**
- Il reddito presunto, indicato nel rigo RS125, deve essere confrontato con quello indicato nel rigo RN6; se quest'ultimo risulta inferiore al primo, il reddito imponibile di rigo RN6 deve essere integrato di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.
 - Il rigo RN6 è aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite, e le perdite non compensate di cui al rigo RF60, colonna 1, non possono essere riportate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il consolidato.
- Note**
- Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare, nel rigo RS124, colonna 1 la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni quali, ad esempio:
 - proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
 - reddito esente ai fini Ires, anche per effetto di plusvalenze realizzate (art. 87 Tuir);
 - dividendi che fruiscono della detassazione (art. 89 Tuir);
 - importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 86, c. 4 Tuir.
 - Nella colonna 2 deve essere indicata la quota di plusvalenza che concorre alla formazione del reddito, qualora in precedenti esercizi sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 86, c. 4 Tuir.
 - In colonna 3 si indica la differenza tra gli importi delle colonne 1 e 2.
 - La maggiore quota di ammortamento del periodo d'imposta (derivante dalle agevolazioni "super-ammortamento" e iper-ammortamento) non incide sul costo fiscale rilevante del bene per il test di operatività ma riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo.
 - In presenza di una variazione patrimoniale ai fini Ace, il reddito minimo dichiarato è ridotto di un importo pari al rendimento nozionale del capitale proprio (Circ. Ag. Entrate 12/E/2014).

4. Prospetto valore produzione netta minima Irap

Irap	Descrizione	Importo
IS16	Reddito minimo Ires ¹	€ 34.317,33 +
IS17	Retribuzioni dipendenti, compensi Co.Co.Co., lavoro autonomo occasionale ed altre somme ²	€ 20.000,00 +
IS18	Interessi passivi ³	€ 5.000,00 +
IS19	Deduzioni e agevolazioni ai fini Irap	€ 3.000,00 -
Il valore più elevato rappresenta l'imponibile Irap.		€ 56.317,33 =
Valore presunto produzione netta Irap ⁴ (IS20)		€ 56.317,33 =
Valore effettivo della produzione (per soggetti Ires: IC76)		€ 50.000,00

Note

1. Rigo RS123, colonna 5 per società di capitali; rigo RS18, colonna 5 per società di persone.
2. Sono compresi i compensi a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67, c. 1, lett. l) Tuir.
3. Compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria.
4. Nel rigo IS20, si indica il valore della produzione che risulta dalla somma degli importi indicati nei righe IS16, IS17, IS18, al netto delle deduzioni di cui al rigo IS19.



TEST OPERATIVITÀ (COMPILABILE)

Calcolo dell'ACE per soggetti Irpef

La L. 232/2016 ha disposto che l'ACE sia applicabile ai soggetti Irpef con le modalità ordinarie previste per i soggetti Ires. Il beneficio ACE per i soggetti Irpef, pertanto, è calcolabile secondo il criterio "incrementale", che misura le variazioni di capitale proprio, in luogo di quello in precedenza adottato in base al quale rilevava l'intero patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio. Inoltre, è riconosciuto, come incremento, la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010.

Esempio**Calcolo dell'agevolazione****Dati**

- Società di persone in contabilità ordinaria, con 2 soci al 50%.
- Patrimonio netto al 31.12.2010: € 20.000.
- Patrimonio netto al 31.12.2015: € 50.000 (comprensivo dell'utile 2015 pari a € 3.000).
- 1.01.2016: conferimento in denaro per € 18.000.
- 31.12.2016: utile 2016 pari a € 4.000 accantonato a riserva disponibile.
- 1.01.2017: acquisto titoli di Stato per € 8.000.
- 30.06.2017: prelevamenti in conto utili da parte dei soci per € 2.000.
- 31.12.2017: utile 2017 pari a € 700 accantonato a riserva disponibile.
- 31.12.2018: utile 2018 pari a € 100 accantonato a riserva disponibile.
- 31.12.2019: utile 2019 pari a € 200.
- 31.12.2020: utile 2020 pari a € 400.
- Patrimonio netto al 31.12.2020: € 71.000.

Periodi d'imposta	Stock incrementale		Incremento patrimoniale				Base calcolo ACE	
2010-2015	Patrimonio netto 31.12.2015	(+) 50.000					(+) 30.000 (A)	
	Patrimonio netto 31.12.2010	(-) 20.000						
	Differenza	(=) 30.000						
Dal 2016			• Variazioni in aumento:			(+) 23.400 (B)		(+) 13.400 (D)
			- conferimenti in denaro ¹ ;	18.000				
			- utile 2016-2019 accantonato a riserva ² ;	5.000				
			- utile 2020.	400				
			• Variazioni in diminuzione ³ :			(-) 10.000 (C)		
			- attribuzioni di patrimonio netto a soci;	2.000				
			- investimenti in titoli e valori mobiliari;	8.000				
			- acquisto partecipazioni in controllate;	-				
			- acquisto aziende.	-				
			• Incremento totale (B-C):			(=) 13.400 (D)		
(E) Incremento netto rilevante (A+D)							(=)	43.400

Calcolo		
(F) ACE potenziale per 2020 (E x 1,30%)	564,00	-
(G) Patrimonio netto	71.000,00	Incluso l'utile 2020.
(H) ACE effettivo per 2020 (1,30% x minore tra E e G)	564,00	L'agevolazione è pari al rendimento nozionale calcolato sul minore importo tra l'incremento netto rilevante e l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio.
Limite del patrimonio netto		
(I) Reddito complessivo dichiarato	400,00	L'ACE consente una variazione fino a concorrenza del reddito complessivo dichiarato, in modo che la società non possa chiudere con una perdita fiscale per effetto dell'agevolazione.
Limite del reddito		
(L) ACE utilizzabile nel 2020 (pari al reddito complessivo, se inferiore all'ACE effettivo) [minore tra H e I]	400,00	Fino all'azzeramento del reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN.
Eccedenza di ACE attribuita ai soci (ACE complessiva - ACE utilizzabile nel 2020) [H - L]	164,00	

Note

1. Il versamento rileva dalla data di esecuzione.
2. L'accantonamento dell'utile a riserva rileva dall'inizio del periodo.
3. Il decremento rileva dall'inizio dell'esercizio.

CALCOLO AGEVOLAZIONE (COMPILABILE)

29 giugno 2021



Calcolo dell'ACE per soggetti Ires

L'art. 1 D.L. 201/2011 definisce una riduzione del prelievo Ires/Irpef commisurata al rendimento nozionale riferibile al nuovo capitale immesso nell'impresa, sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. Il rendimento nozionale del nuovo capitale è valutato mediante applicazione dell'**aliquota percentuale (pari all'1,3%)**, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010. È possibile utilizzare la detassazione riportata a nuovo per incapienza e l'eventuale deduzione non utilizzata nel modello Redditi, in quanto eccedente il reddito imponibile. In alternativa, la deduzione non utilizzata può essere trasformata in un credito d'imposta, utilizzabile in diminuzione dell'Irap, in 5 quote annuali di pari importo ovvero in credito d'imposta per l'importo delle relative imposte anticipate (D.L. 18/2010).

Esempio

Calcolo dell'agevolazione

Dati	2011	• 30.06: accantonamento dell'utile 2010, pari a € 300, a riserva disponibile.
	2012	• 30.06: accantonamento dell'utile 2011, pari a € 400, a riserva disponibile.
	2013	• 30.06: accantonamento dell'utile 2012, pari a € 500, a riserva disponibile.
		• 31.07: conferimento in denaro pari a € 1.000.
	2014	• 30.11: distribuzione della riserva di utili ai soci per € 1.300.
		• 30.06: accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2013, pari a € 1.100
		• 1.09: versamento in conto capitale di € 100.000 da parte dei soci
	2015	• 30.06: accantonamento dell'utile 2014 pari a € 500, a riserva disponibile.
	2016	• 30.06: accantonamento dell'utile 2015 pari a € 500, a riserva disponibile.
	2017	• 30.06: accantonamento dell'utile 2016 pari a € 1.000, a riserva disponibile.
	2018	• 30.06: accantonamento dell'utile 2017 pari a € 500, a riserva disponibile.
2019	2019	• 30.06: accantonamento dell'utile 2018 pari a € 500, a riserva disponibile.
	2020	• 30.06: accantonamento dell'utile 2019 pari a € 3.000, a riserva disponibile.
		• Patrimonio netto al 31.12.2020 (utile 2020 incluso): € 124.000.
2021	2020	• Reddito complessivo netto 2020 dichiarato: € 1.000.
		• Eccedenza Ace del periodo precedente: € 96.
2021	2021	• 30.06: accantonamento dell'utile 2020 pari a € 1.000, a riserva disponibile (irrelevante per le variazioni di periodo 2020).

Movimentazione patrimonio netto	Data	Importo	Ace 2020	Effetti ai fini Ace
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2010	30.06.2011	300	300	L'accantonamento dell'utile a riserva rileva dall'inizio del periodo.
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2011	30.06.2012	400	400	
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2012	30.06.2013	500	500	
Conferimento in denaro	31.07.2013	1.000	1.000	Il versamento rileva dalla data di esecuzione.
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2013	30.06.2014	1.100	1.100	L'accantonamento dell'utile a riserva rileva dall'inizio del periodo.
Versamento soci in conto capitale	1.09.2014	100.000	100.000	Il versamento rileva dalla data di esecuzione.
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2014	30.06.2015	500	500	L'accantonamento dell'utile a riserva rileva dall'inizio del periodo.
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2015	30.06.2016	500	500	
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2016	30.06.2017	1.000	1.000	
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2017	30.06.2018	500	500	
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2018	30.06.2019	500	500	
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2019	30.06.2020	3.000	3.000	
(A) Incremento rilevante			109.300	
Attribuzione ai soci a qualsiasi titolo	30.11.2013	1.300	1.300	Il decremento rileva dall'inizio dell'esercizio.
(B) Decremento rilevante	-	-	1.300	
(C) Incremento netto rilevante (A - B)	-	-	108.000	

Calcolo		
(D) Ace potenziale per 2020 (C x 1,30%)	1.404,00	-
(E) Patrimonio netto	124.000,00	Incluso l'utile 2020.
(F) Ace effettivo per 2020 (1,30% x minore tra C e E) Limite del patrimonio netto	1.404,00	L'agevolazione è pari al rendimento nozionale calcolato sul minore importo tra l'incremento netto rilevante e l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio.
(G) Eccedenza di Ace riportata da esercizio precedente	96,00	Ace riportata a nuovo nel rigo RS 113, col. 14 del modello Redditi SC 2020 per incapienza.
(H) Totale detassazione in Redditi 2021 (F + G)	1.500,00	-
(I) Reddito complessivo dichiarato Limite del reddito	1.000,00	L'Ace consente una variazione fino a concorrenza del reddito complessivo dichiarato, in modo che la società non possa chiudere con una perdita fiscale per effetto dell'agevolazione.
(L) Ace utilizzabile nel 2020 (pari al reddito complessivo, se inferiore all'Ace effettivo) [minore tra H e I]	1.000,00	Fino ad azzeramento del reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN.
Eccedenza di Ace riportabile negli esercizi successivi (Ace complessiva - Ace utilizzabile nel 2020) [H - L]	500,00	In presenza di perdita o di reddito complessivo non capiente, la maggiorazione Ace è riportabile negli esercizi successivi, fino a capienza del reddito dichiarato, pari all'importo del bonus non dedotto nel corso del periodo di imposta 2020.

Nota L'incremento di patrimonio netto derivante da **finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato** erogati dai soci a favore della società non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento.



CALCOLO AGEVOLAZIONE (COMPILABILE)



Prospetto per deduzione interessi passivi ai fini Ires

Dal 2019 sono in vigore le modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 96 Tuir. In particolare, la disposizione è applicabile agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari a essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa e che derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. Gli interessi attivi assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all'erogante.

Valore della produzione	A	100.000	+
Costi della produzione	B	70.000	-
Variazioni in aumento e in diminuzione in applicazione delle disposizioni fiscali, relativamente alle voci di bilancio di cui sopra.	B-bis	- 10.000	+/-
Differenza		20.000	
Ammortamenti e canoni di leasing rilevanti fiscalmente	C	10.000	+
Reddito operativo lordo (R.O.L.) ³	D	30.000	=
		30%	=
30% del R.O.L. (fiscale)	E	9.000	+
Riporto dell'eccedenza di R.O.L. dei 5 periodi precedenti (30%) ⁵	F	-	+
	G	9.000	=
← Confronto →			
Oneri finanziari ⁴			
• Compresi interessi impliciti in contratti leasing.			
• Compresi interessi passivi capitalizzati.			
• Esclusi interessi passivi indeducibili prioritariamente ¹ .	H	25.000	+
Proventi finanziari ²⁻⁴	I	2.000	-
Riporto eccedenza proventi finanziari	I-bis	0	-
Oneri finanziari eccedenti i proventi finanziari (segno positivo)	L	23.000	=
Interessi passivi indeducibili nei precedenti periodi d'imposta	M	-	+
Eccedenza di oneri finanziari	N	23.000	=

Se N maggiore di G Come nell'esempio proposto	• Gli interessi passivi deducibili nell'esercizio sono pari a G + I + I-bis (11.000). • L'eccedenza non è deducibile nell'esercizio (25.000 - 11.000 = 14.000). • È possibile recuperare quanto non dedotto in un dato esercizio se, nell'esercizio successivo, dopo aver effettuato il conteggio, si ottiene un importo del 30% del R.O.L. (casella G) superiore all'importo degli interessi passivi di competenza di detto esercizio (la possibilità di riporto non presenta limitazione temporale).
Se N minore o uguale a G	• Tutti gli interessi passivi (H+M) sono deducibili nell'esercizio. • L'eventuale eccedenza di "G" (ossia di R.O.L.) rispetto a "N", non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi in un dato esercizio, aumenta il R.O.L. dei 5 esercizi successivi.

Note

1. Esempio: interessi passivi relativi a **immobili-patrimonio** (diversi da quelli per l'acquisto; questi ultimi, invece, rientrano nel calcolo ex art. 96 Tuir, mentre sono deducibili senza limiti solo se riferiti a immobili diretti alla locazione per le società immobiliari che svolgono, **in via effettiva e prevalente, attività immobiliare garantiti da ipoteca**).
2. Compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione sono ricompresi anche gli interessi attivi legali di mora.
3. Ai fini del calcolo del Rol i valori sono assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla **determinazione del reddito d'impresa** nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
4. Il nuovo art. 96, c. 3 Tuir include gli interessi passivi e oneri assimilati che risultano qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa, per i quali tale qualificazione sia confermata dalle disposizioni emanate in attuazione della derivazione rafforzata e che derivino da un'operazione o rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.
5. Utilizzo **prioritario del ROL dell'esercizio** e, successivamente, dell'eccedenza di ROL di esercizi precedenti a partire dal meno recente.



CASO PRATICO



Registrazione contabile delle imposte d'esercizio

Le scritture contabili successive al bilancio e alla dichiarazione dei redditi riguardano molteplici aspetti attinenti alla gestione del periodo d'imposta precedente. Fra le principali, si ricordano la rilevazione delle imposte a debito o a credito e le operazioni di destinazione dell'utile o di copertura di perdite. Inoltre, occorrerà effettuare gli ordinari giroconti concernenti, tra gli altri, le esistenze iniziali di magazzino, i ratei ed i risconti, i conti "fornitori per fatture da ricevere" e "clienti per fatture da emettere". Le società e gli enti, il cui bilancio o rendiconto deve essere approvato, per legge o per statuto, da un'assemblea o da altri organi, possono inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa, fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. A tale proposito, tutte le componenti di reddito devono essere conteggiate nell'esercizio di riferimento, fatta eccezione per quei costi e ricavi che non siano ancora noti al momento di redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass., Sez. Trib., sent. 27.02.2002, n. 2892). Negli esempi che seguono si ipotizza che la scadenza ordinaria per il versamento sia il 30.06 dell'anno "n" e il 30.07 con maggiorazione dello 0,40%, ricordando che il D.L. 34/2020 ha abrogato il versamento del primo acconto Irap 2020.

Esempio n. 1

Imposte a debito con pagamento in unica soluzione

		31.12.n				
E E 20 E E 20		Diversi	a	Diversi		
		Ires dell'esercizio			6.500,00	
		Irap dell'esercizio			3.500,00	
	P C II 5-bis		a	Acconto Irap	3.000,00	10.000,00
	P C II 5-bis		a	Acconto Ires	5.000,00	
	P C II 5-bis		a	Credito per ritenute d'acconto su interessi attivi	500,00	
	P D 12		a	Erario c/imposte Ires	1.000,00	
	P D 12		a	Erario c/imposte Irap	500,00	
		Rilevazione imposte anno (n).				
		30.06.n+1				
P D 12 P D 12 P C II 5-bis		Diversi	a	Diversi		
		Erario c/imposte Ires			1.000,00	
		Erario c/imposte Irap			500,00	
		Acconto Ires			1.500,00	3.000,00
	P C IV 1		a	Banca c/c ordinario	2.500,00	
	E A 5		a	Sopravvenienza attiva non imponibile	500,00	
		Versamento saldo imposte anno (n) e 1° acconto anno (n+1) in unica soluzione.				

Esempio n. 2

Modello F24 versamento imposte

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	2003	0101	2020	1.000,00	
	2003	0101	2021	1.500,00	
codice ufficio	codice atto				
TOTALE A				2.500,00 B	
					+/– SALDO (A-B)
					2.500,00



Note di variazione Iva e procedure concorsuali

L'art. 18 D.L. 25.05.2021, n. 73, modificando l'art. 26 D.P.R. 633/1972, ha stabilito che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, risulta possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall'apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Di fatto, la disposizione normativa in esame ripristina la disciplina di recupero dell'Iva relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017. **Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente al 26.05.2021 (entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis).**

NOTE DI VARIAZIONE IVA: NOVITÀ PER LE PROCEDURE CONCORSUALI

Le novità introdotte dal legislatore disciplinano separatamente le ipotesi di mancato pagamento per procedure esecutive individuali infruttuose e per procedure concorsuali: in quest'ultimo caso, anticipando la possibilità di recuperare finanziariamente l'Iva addebitata e non incassata, senza dover attendere la conclusione delle procedure.

In tal modo il regime delle note credito ai fini Iva è allineato a quanto disciplinato dal D.P.R. 917/1986 (art. 100, c. 5) in materia di deducibilità delle perdite sui crediti.

PROCEDURE CONCORSUALI

L'art. 26, c. 3-bis D.P.R. 633/1972 (inserito dal Decreto Sostegni-bis) dispone l'anticipazione del momento in cui è consentita l'emissione di note di accredito Iva già **all'apertura di una procedura concorsuale**, ovvero al decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare) ovvero alla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio [attestato ai sensi dell'art. 67, c. 3, lett. d) legge fallimentare].

Non si deve dunque attendere l'infruttuosità della procedura concorsuale.

Le disposizioni che anticipano la detrazione conseguente a variazione in diminuzione alla data della procedura concorsuale o degli accordi di ristrutturazione o dei piani di risanamento e quelle relative alla disapplicazione dell'obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali, si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 26.05.2021.

- Sulla base di quanto precede ne consegue (fermo restando che la procedura concorsuale sia successiva al 26.05.2021) che le note di variazione in diminuzione potranno essere emesse dai cedenti/prestatori, anche in presenza di mancati pagamenti in tutto o in parte, nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali o preconcorsuali:
 - a decorrere dalla data di assoggettamento a fallimento ovvero liquidazione coatta amministrativa;
 - a partire dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
 - dalla data del decreto di omologa per gli accordi di ristrutturazione dei debiti;
 - dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese per i piani attestati.

PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI

Il riferimento all'infruttuosità delle procedure è stato, invece, mantenuto per l'ipotesi di mancato pagamento per procedure esecutive individuali.



NON SOLO IMPRESA

Novità sul Superbonus 110% nel decreto Semplificazioni

Il D.L. 77/2021 ha apportato alla normativa sul 110% novità in tema di rimozione delle barriere architettoniche, di ragguaglio dei tetti di spesa per le unità delle categorie catastali B1, B2 e D4 degli enti non profit e, soprattutto, di **eliminazione dell'obbligo di dichiarare la conformità edilizia**, che si aggiungono ad altra recente chiarificazione sull'Iva indetraibile recata dalla L. 69/2021, di conversione del D.L. 41/2021.

OGGETTO

Rimozione barriere architettoniche anche se trainate da interventi di prevenzione sismica che fruiscono del "Superbonus".

NORMA
DI LEGGE
PREESISTENTE
ORA
INTEGRATA

Interventi di prevenzione sismica al 110% per i soggetti di cui al c. 9 (**persone fisiche in veste "privata", condomini**, fabbricati da 2 a 4 unità immobiliari tutte di un unico proprietario o in proprietà fra persone fisiche, IACP e simili, cooperative a proprietà indivisa, ONLUS/OdV/APS, associazioni sportive dilettantistiche) e per le tipologie di fabbricati previste dall'art. 119 D.L. 34/2020.

Per gli interventi di cui all'art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 4.06.2013, n. 63, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al **110%** per le spese sostenute **dal 1.07.2020 al 30.06.2022** (o entro il più ampio termine stabilito, a determinate condizioni, per taluni soggetti e categorie di immobili, fino alla data massima del 31.12.2023 stabilita per gli IACP).

NOVITÀ

Tale aliquota del 110% si applica anche agli interventi previsti dall'art. 16-bis, c. 1, lett. e) Tuir, **anche** ove effettuati in favore di **persone di età superiore a 65 anni** ed a condizione che siano eseguiti **congiuntamente** ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo del c. 4 e che non siano già richiesti ai sensi del c. 2 dell'art. 119: il c. 2, infatti, dal 1.01.2021 già prevede identico beneficio - ossia, detrazione "Superbonus" del 110% - se gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche sono "trainati" da interventi di efficientamento energetico ammessi al Superbonus.

- Gli interventi di cui alla lett. e) dell'art. 16-bis del "Tuir" sono quelli:
 - "finalizzati alla **eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto **ascensori e montacarichi**, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire **la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap** in situazione di gravità;
 - "effettuati in favore di **persone di età superiore a 65 anni**".

CONDIZIONE
DI ESECUZIONE
"CONGIUNTA"
DEGLI INTERVENTI
"TRAINANTI"
E "TRAINATI"

- Gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, per poter essere "trainati" al 110% dagli interventi di prevenzione sismica ("trainanti"), devono essere realizzati **congiuntamente** a essi.
- Tale condizione ("congiuntamente") si verifica se:
 - le date delle spese sostenute per gli interventi "trainati" sono **ricomprese** nell'intervallo di tempo individuato dalla **data di inizio** e dalla **data di ultimazione** dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti" ciò implica che le spese sostenute per gli interventi "trainanti" siano **sostenute nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione**.
- Le spese per gli interventi "trainati" devono essere necessariamente sostenute:
 - nel periodo di vigenza dell'agevolazione, **nonché**
 - **nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti"**.

SPESA AMMESSA
AL SUPERBONUS

- **L'Iva non detraibile, anche parzialmente**, ai sensi degli artt. 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi del Superbonus, **si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente**.
- L'indetraibilità, anche parziale, dell'Iva che consente di aumentare la spesa ammissibile al "Superbonus" (110%) è quella derivante:
 - dalle norme di carattere generale sulla detrazione Iva;
 - dal "pro rata" di detrazione;
 - dalle norme sulla esclusione o riduzione della detrazione per specifici beni e servizi.

**Novità sul Superbonus 110% nel decreto Semplificazioni (segue)****COMUNICAZIONE
DI INIZIO LAVORI
ASSEVERATA
(CILA)**

- Gli interventi di cui all'art. 119, con **esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici**, costituiscono **manutenzione straordinaria** e sono realizzabili mediante **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**.
 - Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1.09.1967.
 - **La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo** di cui all'art. 9-bis, c. 1-bis D.P.R. 6.06.2001, n. 380. Per tali interventi la **decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi**:
 - a) mancata presentazione della CILA;
 - b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
 - c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al 2° periodo;
 - d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del c. 14, art. 119 D.L. 34/2021.
- **Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.**
 - **Inoltre, restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.**

SANZIONI

- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 2.000 a € 15.000** per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
- I soggetti di cui sopra stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
- La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della disposizione è individuato nel Ministero dello Sviluppo Economico.

**STATO
LEGITTIMO
DELL'IMMOBILE**

- Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
- Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
- Le disposizioni si applicano, altresì, nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

**INTERVENTI
ABUSIVI**

- Fatte salve le sanzioni, **gli interventi abusivi** realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, **non beneficiano delle agevolazioni fiscali** previste dalle norme vigenti, **né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici**.
- Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che **eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte**, ovvero il **mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti** indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
- È fatto **obbligo al Comune di segnalare all'amministrazione finanziaria**, entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza dell'agevolazione.
- **Il diritto dell'Amministrazione Finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria** per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo **si prescrive con il decorso di 3 anni** dalla data di ricezione della segnalazione del Comune.

In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.



Spese di istruzione non universitarie

Nella presente scheda è trattata la detrazione fiscale inerente le spese di istruzione non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12, mod. 730 - Rigo RP8/RP10 Modello Redditi PF), cioè sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (art. 1 L. 10.03.2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a € 800,00 per ciascun alunno o studente.

ASPETTI GENERALI

- L'art. 1, c. 151 L. 107/2015 (c.d. legge della "buona scuola") ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie.
- La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

Sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione non universitaria.

TIPOLOGIA DI SPESE AMMESSE

- La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:
 - scuole dell'infanzia (scuole materne);
 - scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
 - scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);
 - sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
- Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.
- Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.
- Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Spese per la mensa scolastica.

Spese per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola.

Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

CASI PARTICOLARI DI SPESE AMMESSE

Spese per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

- Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera deve essere richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (esempio: all'agenzia di viaggio).
- Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1.01.2018 per il servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto, atteso che, a partire dal 1.01.2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
- La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale. Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che abbia acquistato, anche per lo stesso figlio l'abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti.
- Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l'istituto scolastico rilasci un'attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

La detrazione non spetta per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.



APPROFONDIMENTI



AGEVOLAZIONI

Trasparenza delle erogazioni pubbliche

L'art. 35 D.L. 34/2019 ha effettuato una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell'art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017, per rispondere alle preoccupazioni espresse e chiarire questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Le imprese obbligate alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali sono tenute all'adempimento entro e non oltre il 30.06. L'irrogazione delle sanzioni decorre dal 1.01.2020, con una limitazione dei casi di restituzione delle somme ricevute solo in assenza di pubblicazione dei dati e decorsi 90 giorni dalla contestazione senza ottemperanza all'obbligo.

Nel modello Redditi 2021 (quadro RS) e Irap 2021 (quadro IS) è richiesta l'indicazione dei dati relativi alle erogazioni per le quali sorge l'obbligo di trasparenza i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione. In sede di conversione in legge del D.L. 52/2021 è stato aggiunto il differimento al 1.01.2022 del termine per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni per l'anno 2021.

AMBITO APPLICATIVO	Ambito soggettivo	Soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all'art. 2195 C.C. (imprenditori iscritti al Registro delle Imprese).
	Obbligo	Pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 D. Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis D. Lgs. 33/2013 (che includono, tra l'altro, le società a controllo pubblico non quotate). I soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30.06 di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
CONTRIBUTI	Tipologia	La disciplina di trasparenza si concentra sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a una specifica impresa. Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).
	Esclusioni	Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che sono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.
	Criterio di cassa	La disposizione, utilizzando l'espressione "effettivamente erogate", indica chiaramente che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa. • Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa è inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto. • Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.

29 giugno 2021



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di luglio 2021

È stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Il termine di versamento in scadenza il 30.06.2021 sarà prorogato al 20.07.2021, senza corresponsione di interessi. Al 20.08.2021 gli adempimenti potranno essere completati con il pagamento di una maggiorazione dello 0.40%. La proroga, di fatto, è speculare a quella concessa già nel 2020.

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 1 luglio	Modello 730/2021	Conguagli - Da luglio a novembre il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
	Iva	Registri Iva - A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.07.2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei registri Iva e della liquidazione periodica dell'Iva (art. 1, c. 10 D.L. 41/2021).
	Canone RAI	Vendite a distanza - A decorrere dal 1.07.2021 entrano in vigore i regimi OSS e IOSS.
	Attività di riscossione	Esonero - Le dichiarazioni sostitutive di non detenzione di un apparecchio presentate dal 1.07.2021 al 31.01.2022 esonerano dal pagamento del canone RAI per il 2022.
Sabato 10 luglio	Inps	Pignoramenti - Cessati il 30.06.2021 gli effetti della sospensione, dal 1.07.2021 riprendono a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore.
	Previdenza	Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
Giovedì 15 luglio	Iva	Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2021.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
	Imposta di bollo	Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
Venerdì 16 luglio	Imposte dirette	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Iva	Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate mediante Sdi l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture per le quali l'imposta non è stata assolta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo al trimestre l'informazione è resa a disposizione del cedente o prestatore o dell'intermediario.
		Redditi 2021 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la 1ª rata entro il 30.06.2021 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2ª rata, con gli interessi.
		Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

29 giugno 2021



Principali adempimenti mese di luglio 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 16 luglio (segue)	Sospensione versamenti per Covid	Ripresa - Versamento della 7ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2021 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Agricoltura - Versamento della 1ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2021.
	Ragionieri commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 4ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2021.
Martedì 20 luglio	Iva	Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale.
Venerdì 23 luglio	Imposte dirette	Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07.
Domenica ¹ 25 luglio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
Giovedì 29 luglio	Iva	Modello Iva 2021 - Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza fruendo del ravvedimento operoso.
	Bilancio	Deposito - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l'assemblea di approvazione entro il 29.06.2021.
Venerdì 30 luglio	Imposte dirette	Redditi 2021 (salvo proroghe) - Termine per effettuare il versamento del saldo 2020 e/o del 1° acconto 2021 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2021) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2020 o entro il mese di febbraio 2021, con la maggiorazione.
		Irap 2021 - Termine di versamento del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione.
		Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2020 e di 1° acconto 2021, con la maggiorazione.
		Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione.
	Cedolare secca	Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2020 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
		Dichiarazione precompilata - Termine per il versamento, con la maggiorazione, di saldo e 1° acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi.
		Redditi 2021 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.
		Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione.
	Isa	Versamento - Termine di versamento dell'Iva, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
		Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (Ivie), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2020 e 1° acconto 2021, con la maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
	Immobili all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe), a titolo di saldo 2020 e 1° acconto 2021, con la maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
		Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con la maggiorazione.
	Attività finanziarie all'estero	
	Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie	

29 giugno 2021



Principali adempimenti mese di luglio 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 30 luglio (segue)	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni con la maggiorazione (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con la maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	Rivalutazione beni d'impresa	Versamento - Termine di versamento della 1ª o unica rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ex D.L. 104/2020 nel bilancio 2020, con la maggiorazione.
	Diritto annuale C.C.I.A.A.	Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
	Iva	Versamento - Versamento Iva anno 2020 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2021, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2021, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Sabato ¹ 31 luglio	Inps	Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2020 e acconto 2021 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps. Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2020 e del 1° acconto per il 2021, con la maggiorazione.
	Imposte dirette	Redditi 2021 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Vendite tramite piattaforme digitali - Termine di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza del 2° trimestre 2021 (art. 13 D.L. 34/2019).
		Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2020, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
		Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 2° trimestre 2021.
	Associazioni e società sportive	Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento, in unica soluzione o della 3ª rata, di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Spese sanitarie	Trasmissione dei dati - Entro il 31.07.2021 gli operatori sanitari sono tenuti all'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sostenute nel 1° semestre 2021 (D.M. Svil. Economico 29.01.2021).
	Definizioni agevolate	Rottamazione ter e saldo e stralcio - Per i contribuenti in regola con i versamenti delle rate 2019, il termine ultimo per pagare tutte le rate in scadenza 2020 è differito al 31.07.2021 (D.L. 41/2021).
	Attività di riscossione	Cartelle di pagamento - Termine di versamento degli importi per cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, riferiti al periodo dal 8.03.2020 al 30.06.2021 (D.L. 73/2021). Il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2.08.2021 (il 31.07 è sabato).
Nota ¹	Ragionieri commercialisti	Previdenza - Termine di invio del modello A/19 del 2021 (redditi e volume d'affari prodotto nel 2020).
	Agcm (Antitrust)	Contributo - Termine di versamento del contributo 2021 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le società di capitali con ricavi totali superiori a € 50.000.000.

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].